

Regione Siciliana: gli Architetti presentano ricorso al TAR contro l'Ufficio Speciale per la progettazione regionale

11 Gennaio 2019

L'Ordine degli architetti di Palermo ha, recentemente, presentato il **ricorso al Tribunale amministrativo per la Regione siciliana** contro la **la Delibera Giunta Regione Siciliana 4 novembre 2018, n. 426** recante *"Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, articolo 4, comma 7. Istituzione Ufficio Speciale per la progettazione regionale"* con la quale il Presidente della Regione *"rappresenta di dovere ottimizzare le professionalità tecniche degli Uffici centrali e/o periferici dell'Amministrazione regionale nell'ambito di una nuova struttura, temporanea e funzionale, da costituire ai sensi del richiamato art. 4, comma 7, della Legge regionale n. 10/2000, a servizio di un settore strategico quale la realizzazione delle opere pubbliche, alla quale si intende imprimere un particolare impulso e celerità al completamento delle relative attività progettuali; di dover attribuire a tale struttura la finalità di dirigere e coordinare l'intera attività di progettazione delle opere pubbliche regionali; di dovere dare concreta risposta alle esigenze di molti Comuni, nonché delle stesse Città metropolitane e dei Liberi consorzi comunali, spesso carenti di professionalità tecniche interne, consentendo loro di avvalersi delle professionalità tecniche e del know how dell'Amministrazione regionale, consentendo di stipulare apposite convenzioni con la struttura regionale per espletare le attività di cui al richiamato articolo 24 del D.Lgs. n. 50/2016"*.

L'iniziativa dell'Ordine degli architetti di Palermo fa seguito alle prese di posizione dell'**Oice**, di **Inarsind**, della **Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia** e dell'**Ordine degli Architetti di Agrigento**.

Nel ricorso al TAR promosso dall'Ordine degli architetti di Palermo viene contestato alla Regione siciliana il fatto che l'Ufficio Speciale per la progettazione regionale è in contrasto con i **principi della libera concorrenza e dell'attività di impresa** e inoltre porta alla coincidenza, in capo all'operatore pubblico, tra progettista e controllore del progetto.

Tra l'altro, nel ricorso è precisato che il nuovo Ufficio Speciale per la progettazione regionale è stato istituito richiamando una norma di legge nata per istituire uffici speciali temporanei al fine di soddisfare esigenze particolari e realizzare specifici programmi mentre il nuovo Ufficio ha, invece, le caratteristiche di una struttura robusta e durevole con una dotazione organica di 50 addetti e una vita di almeno tre anni. *"L'affidamento diretto dei progetti di architettura e di ingegneria a tale "Ufficio" - è precisato nel ricorso - costituirebbe un mero tentativo (illegittimo) di introdurre una modalità alternativa alla gara pubblica, istituendo una vera e propria "corsia preferenziale" con conseguente trattamento discriminatorio degli ordini professionali degli architetti e degli ingegneri"*.

Sempre nel ricorso al TAR è affermato che la Giunta regionale con la delibera impugnata *"intende aggirare le disposizioni nazionali e sovranazionali in materia di evidenza pubblica, ritenendo (erroneamente) legittimo un affidamento diretto e una stipulazione di convenzioni con i Comuni, i liberi consorzi comunali e le città metropolitane, con l'istituendo ufficio di progettazione regionale, per espletare le attività e di architettura di cui all'art. 24 D.lgs 50/2016"*.

In allegato il **ricorso al Tribunale amministrativo per la Regione siciliana** presentato dall'Ordine degli architetti di Palermo.

